

Alcuni brevi cenni sulla condizione giuridica delle donne nell'Islam con particolare riferimento all'Africa Sub-Sahariana

MARCELLUS O. UDUGBOR

Pontificia Università Laternanense

Sommario:

§1. Breve premessa. §2. Introduzione generale sulle donne africane. §3. La libertà nell'ambito della scelta matrimoniale. 4. Il diritto di partecipare alle decisioni amministrative. §5. Assoggettamento, discriminazione, tortura ed umiliazioni sessuali. §6. Il diritto all'istruzione. §7. Il diritto alla proprietà e alla successione. §8. Le donne islamiche africane e le leggi contemporanee. §9. Note per una conclusione.

§1. Breve premessa

Il presente studio vuole essere una breve analisi sulle condizioni femminili nell'Islam con particolare riferimento alle donne dell'Africa sub-sahariana, sia sotto il profilo giuridico consuetudinario che contemporaneo. Si parla spesso dello *status* giuridico delle donne islamiche in generale senza una distinzione fra le donne del continente africano a sud del Sahara, dove la tradizione non concede spazio all'effettiva applicazione delle leggi islamiche od altre leggi non africane che regolano le condizioni giuridiche delle donne. Prima di tutto presentiamo la donna nella tradizione africana e vediamo se la sua condizione è in armonia o in contrapposizione con la dottrina islamica.

§2. Introduzione generale sulle donne africane

È a partire dalla nascita che la disuguaglianza dei diritti tra uomo e donna comincia a manifestarsi nelle culture africane. Appena un bambino maschio viene alla luce, la sua accoglienza è molto forte, piena d'elogi e giubilo; diversamente accade, invece, per la nascita di una bambina, di fronte alla quale molti gioiscono ironicamente, manifestando la debolezza del suo sesso d'appartenenza e definendola come fonte futura d'entrata economica, come dote matrimoniale che frutta un arricchimento ai genitori, specialmente al padre. Crescendo, questa donna non può godere gli stessi diritti dei maschi e non può decidere per se stessa, ma sarà guidata e assoggettata¹. Questo significa che la donna africana è tradizionalmente considerata inferiore. La vita di una donna africana è dunque segnata da tante difficoltà. Dalla nascita, la donna africana è già soggetta alla "gender discrimination" ossia alla discriminazione sessuale e le vengono negati tutti i diritti fondamentali che invece sono accordati ai maschi. In sostanza, specialmente nell'epoca pre-coloniale, si può asserire che non esistevano i diritti

¹ QUANTA C., *Woman in Southern Africa*, London, 1987, 11, che afferma: «The African woman of the rural areas is portrayed as a little more than a slave, who goes about her tasks with silent acceptance. She has no past and no future, given the inherent backwardness of her society (...) She never speaks for herself but is always spoken about».

delle donne Africane, ma soltanto obblighi ai quali obbedire, tranne alcuni riconoscimenti tradizionali in relazione allo stato di gravidanza o di allattamento, stati fisici che consentivano l'esenzione da qualunque lavoro pesante.

Possiamo chiederci quali sono i diritti, considerati fondamentali, che le norme consuetudinarie africane hanno tentato di reprimere e parimenti possiamo chiederci se le norme islamiche abbiano tentato di influenzare le norme consuetudinarie africane ed, infine, se le norme contemporanee, costituzionali ed internazionali, tentino al contrario di salvaguardarle. Si tratta in sostanza di diritti, oggi riconosciuti come fondamentali e basilari, che possiamo elencare: il diritto alla libertà totale, ad esempio la libertà di prendere delle decisioni personali, specialmente riguardo la scelta matrimoniale, il diritto di partecipare alle decisioni amministrative; il diritto al divieto all'assoggettamento, alla discriminazione, alla tortura ed all'umiliazione sessuale, il diritto all'istruzione, il diritto alla proprietà e a partecipare alla successione ereditaria.

Esaminiamo brevemente le leggi islamiche che hanno influenzato e influenzano le condizioni dei diritti e della dignità della donna africana. Alcuni esperti in materia di diritto islamico sostengono che l'Islam provvede per l'uguaglianza del diritto tra gli esseri umani: uomo e donna, ma questa affermazione non è sottoscritta nel giudizio della comunità internazionale. Ad esempio nel Corano si legge: «Le donne (...) hanno diritti equivalenti ai loro doveri, in base alle buone consuetudini, ma gli uomini sono superiori. Allah è potente, è saggio»². Nel mondo musulmano in generale e nei paesi africani a completa maggioranza musulmana ed in particolare in quelli sub-sahariani, le donne godono soltanto di alcuni diritti come l'esonero dal digiuno durante il Ramadan, se sono in stato di gravidanza, se allattano il neonato o se sono nel periodo del ciclo mestruale, ma il resto le donne islamiche africane sono spesso considerate come cittadine di seconda classe ed in una parola alle donne musulmane vengono spesso negate alcuni i diritti fondamentali. Questa affermazione è stata evidenziata anche dalle cronache in alcuni paesi africani dove ci sono un buon numero di musulmani, come ad esempio: la Nigeria, il Senegal, la Mauritania, il Gambia, l'Etiopia, la Somalia.

§3. La libertà nell'ambito della scelta matrimoniale

Il primo diritto negato è quello della libertà totale specialmente nell'istituto del matrimonio, ad esempio il diritto di decidere per il proprio matrimonio con un uomo da lei scelto, perché il matrimonio è spesso combinato e deciso dal padre o nella mancanza del padre, dello zio, dal fratello maggiore o da un tutore in arabi detti "wali"³. Questo sistema per altro è in gran parte in armonia con le tradizioni africane, dove il matrimonio è un istituto ampiamente regolato dalle leggi consuetudinarie⁴. Nella cultura tipica, tradizionale, africana una donna non è spesso libera di decidere circa il proprio matrimonio. Non ha il diritto di innamorarsi del suo futuro sposo perché il matrimonio per tradizione è combinato, come nell'Islam, ed è competenza del padre o, dello zio farle contrarre il matrimonio anche contro la

² Corano [= Cor.] 2, 228

³ Sul matrimonio nell'Islam, ved. CECCARELLI MOROLLI D., *Breve introduzione alla Legge religiosa islamica (Shari'a)*, Roma 1994 (Pontificio Collegio Ucraino S. Giosafat), 48-55.

⁴ UDUGBOR M. O., *Introduzione allo Studio del Diritto degli Stati Africani, Parte Generale*, Roma 2001 (P.U.L.), 9-15.

sua volontà: una mera imposizione matrimoniale. Come avviene anche nel mondo musulmano in generale, anche nell'Islam africano, la donna africana è destinata all'obbligo di accettare le decisioni dei genitori, in modo particolare del padre. Addirittura, il matrimonio per la donna viene già combinato da quando ella si trovava nel grembo della madre che non ne conosce il sesso; le due famiglie siglano un'alleanza matrimoniale con l'intenzione che se nascerà una femmina, sarà data in moglie al figlio dell'altra famiglia amica con la quale si stringe questo rapporto di alleanza matrimoniale⁵. Questa è un'imposizione pre-natale, che la donna è obbligata ad onorare, salvo la morte o una possibile grave malattia del futuro marito che potrà rendere nullo tale accordo. Il dato più clamoroso è che la donna viene data in matrimonio in età precoce, ma rimane a casa dei propri genitori fino quando avrà il suo primo ciclo mestruale, allora è trasferita in casa del marito. Non solo, la donna, giovanissima andrà, molte volte, ad aggiungersi alle altre moglie del marito. Parliamo della poligamia⁶. La donna diventerà probabilmente la seconda, terza o quarta moglie con meno diritti e, molte volte il marito può avere la stessa età del suo nonno. Questa è l'Africa consuetudinaria. Così anche nel diritto Islamico in generale e in Africa, l'età precoce per il matrimonio è largamente praticata seguendo la *Sunna* del Profeta, dove appunto Maometto, prese Aisha alla tenera età di 6 o 9 anni come moglie.

Un donna islamica in generale non può sposare un uomo che non sia musulmano mentre un musulmano può prendere in moglie donne di altre religioni monoteiste (ebrea e cristiana); questo è considerato come un atto discriminatorio molto discusso dalla comunità internazionale. Ma in Africa, c'è anche un problema analogo, regolato essenzialmente ed esplicitamente secondo le differenze etniche anziché religiose. Il problema della disparità del culto si trasforma, in Africa, in diversità etniche.

Inoltre a ciò si deve aggiungere anche la pratica, antica, ma in parte ancora non sopita del concubinato che serve a soddisfare i bisogni sessuali del padrone, che addirittura concede le sue schiave agli altri uomini per il soddisfacimento del saldo dei debiti padronali⁷. Questo istituto era già in esistenza nella cultura africana, e in alcune etnie africane è ancora largamente praticato, ma la differenza è che non è limitato solo alle schiave ma anche alle donne libere.

Sempre nell'ambito del matrimonio, la tradizione africana permette che, se viene a mancare il marito, la vedova potrà essere data in matrimonio in forma ereditaria, addirittura ai figli più grandi del marito, ovviamente i figli dalle prime mogli più anziane, che potranno prenderla come moglie alla morte del loro padre. Le donne africane sono dunque soggette al sistema matrimoniale chiamato "levirato"⁸, per cui quando muore il marito della donna, il fratello del *de cuius*, la può prendere in moglie insieme all'eredità. Ciò può avvenire anche senza il consenso della donna stessa. Al contrario, il diritto islamico non riconosce l'istituzione del levirato, ma le donne musulmane africane, sono soggette all'obbedienza dell'autorità clanica. Questo segna una contrapposizione tra Islam e tradizione africana. Tutto questo è causa di un ulteriore "odissea" della donna

⁵ *Ibid.* Ed anche ved. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, Padova 1986², *passim*.

⁶ Per ulteriore approfondimento, si consiglia di consultare il testo di POLI P., *La Chiesa e la Poligamia in Africa: fra tradizione e cambiamento*, Bologna 1996.

⁷ VERCELLIN G., *Istituzioni del Mondo Musulmano*, Torino, 157-158.

⁸ UDUGBOR M.O. *Introduzione allo Studio del Diritto degli Stati Africani*, op. cit., 9.

africana, priva della libertà di scelta sia nel matrimonio originale, sia dopo la morte del marito. Spesso si considera l'Islam una religione dove la donna è trattata come un oggetto, dato che il matrimonio è considerato come un contratto per la sua cessione (il bene), pagando la dote – il prezzo della sposa “*mahr*” – con la quale il marito acquista dominio sessuale lecito sulla donna, dominio cui la donna non potrà mai opporsi. Il matrimonio tradizionale africano, senza la dote non è valido, come avviene nel diritto islamico. La differenza è che, nel matrimonio islamico la dote va alla donna, promessa sposa che potrà disporre di esse a proprio piacimento, mentre nella consuetudine africana la dote va al padre della donna e, in sua mancanza dello zio altrimenti al fratello maggiore della donna.

§4. Il diritto di partecipare alle decisioni amministrative

Secondo la dottrina islamica generale per donna la libertà d'espressione, di coscienza e d'opinione, sia nella famiglia sia al livello governativo, è molto limitata. E' raro contare dei paesi dell'Africa a sud del Sahara, considerati a dominio o a maggioranza musulmana dove le donne possono partecipare alle decisioni amministrative. Anche nella cultura africana il diritto di partecipare alle decisioni amministrative spetta all'uomo. Anche nei regimi matrilineari dove le madri esercitano funzioni importanti sui figli, spetta sempre ai fratelli della donna, prendere decisioni amministrative per loro conto. L'unica partecipazione delle donne nella vita amministrativa è quella di essere esecutrici delle decisioni già prese dagli uomini, ad es. le decisioni fiscali, come riscuotere le tasse o le multe dalle colleghe donne per inadempimenti degli obblighi comunitari, come ad esempio chi non aveva partecipato ai raduni fissati per le donne, alla pulizia della piazza comunale o del mercato comunale, alla pulizia della strada del fiume o sorgente o altri impegni destinate esclusivamente alle donne. Le tradizioni africane non danno nessun spazio alle donne musulmane alla partecipazione alle decisioni amministrative anche familiari⁹. Ma il diritto islamico evidenzia, attraverso il Corano stesso e quindi la *Shari'a*, la necessità di una mutua consultazione tra uomo e donna sulla crescita della loro prole, che si estendibile anche alla partecipazione nelle decisioni amministrative.

§5. Assoggettamento, discriminazione, tortura ed umiliazioni sessuali

Le donne islamiche nei paesi africani sub-sahariani, per esempio in Nigeria del Nord, non possono viaggiare senza essere accompagnate o senza l'autorizzazione del marito o del padre se la donna è ancora nubile; non possono nemmeno tenere per mano il fratello, altrimenti si rischia l'arresto o l'accusa di adulterio. E se vengono arrestate, non godono del diritto alla testimonianza così come è riservato ai maschi dinanzi ai tribunali islamici. L'esempio tipico è il caso delle nigeriane AMINA LAWAL e SAFFIYA HUSSEIN, accusate di adulterio; portate le donne in tribunale, i giudici avevano impedito le testimonianze in loro a favore di queste donne, prosciogliendo invece gli uomini con i cui avevano presumibilmente commesse l'adulterio. Al riguardo occorre sottolineare che anche la cultura africana in generale consente più diritti agli uomini, specialmente

⁹ Cor. 2, 233, dove afferma «(...) La madre non deve essere danneggiata a causa del figlio e il padre neppure. Lo stesso obbligo per l'erede(...) E se, dopo che si siano consultati, entrambi sono d'accordo per svezzarlo, non ci sarà colpa alcuna (...)»; Cor. 9, 71: «credenti e le credenti sono alleati gli uni degli altri. Ordinano le buone consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole (...)».

allorquando si tratti di adulterio, atto in cui sono le donne a pagarne le conseguenze giuridiche, penali e sociali.

Molte donne islamiche dell'Africa sub-sahariana sono spesso soggette all'infibulazione, ovvero mutilazione genitale clitoridea. Questa pratica è già nella cultura africana e quindi una mescolanza tra religione islamica e la tradizione di molti paesi Africani¹⁰. L'infibulazione è diversa dalla circoncisione che nell'Islam viene anche praticata ma non in modo obbligatorio; si sottolinea che il Corano non ha menzionato ciò e che tale pratica sia invece derivata dall'antica usanza pre-islamica nel mondo Arabo e anche in nord Africa. Nell'Islam la circoncisione è considerata come un "atto consigliato" e non obbligatorio¹¹. Molte donne africane subiscono anche l'umiliazione morale attraverso il *test* della verginità. Prima del matrimonio, si accerta che una donna sia vergine, e in alcune etnie non basta la fiducia data alle donne stesse di proclamarsi *vivæ vocis* vergini, ma devono essere sottoposte ad un esame da parte di alcune sacerdotesse per accertare la verginità, per esempio nell'etnia Zulù in Sud Africa si legge una lamentazione di una ragazzina che è stata sottoposta ad un test di verginità: «On a broiling Saturday morning, as more than a dozen women looked on, Sibongile joined 56 other Zulu girls outside a red-and-white striped tent. One by one, they lay on a straw mat beneath the tent; one by one, they received a cursory inspection of their genitals (...). "We will uphold our traditions and customs" said Patekile Holomisa, president of the Congress of Traditional Leaders, a political party in South Africa. (...). Zulu leaders, however, called virginity tests a revered tradition ideally suited to address modern ills. King Goodwill Zwelithini Zulu called the tests an umbilical cord between modern Zulus and their ancestors»¹². L'umiliazione, anzi la forma di tortura praticata alle donne, comprende anche il maltrattamento corporale per non aver onorato i bisogni alimentari e sessuali dei loro mariti. Le donne africane sono spesso soggette al lavoro forzato nel campo, a casa, raccogliere legna accudire ai figli, andare al mercato che pur essendo lavori normali, sono trasformati in imposizione o forma di assoggettamento. Come giustamente ha descritto PISANI: «(...) sono le donne africane che lavorano la terra (...), sono le donne africane che tengono l'africa a forza di braccia (...), sono le donne africane che vanno a prendere e tagliare legna (...) e sono le donne africane che partoriscono i figli»¹³. L'Islam in generale invece non riconosce la pratica di test della verginità tranne dopo la prima notte, subito dopo il matrimonio, dove l'usanza di esaminare il lenzuolo è obbligatoria per verificare il maschio di sangue che attesta la prova di verginità della donna. Questo non toglie che anche le donne non vergini vengano date in sposo, ma il marito deve esserne consapevole prima della conclusione del

¹⁰ HADDAD G. W., *La donna in Medio Oriente, storia e Prospettive a confronto con l'Occidente*, Milano 2006, 76-77, dove analizza quanto segue: «(...) ancora oggi la pratica dell'infibulazione esiste in alcuni paesi dell'Africa, Somalia, Etiopia, Eritrea, Sudan, Nigeria, Gambia e in alcuni paesi di religione musulmana, oltre che presso alcune tribù primitive(...). Questa abitudine che, di fatto, continua presso alcune tribù musulmana, non trova nel Corano nessun riferimento. Haddad cita Panetta, che " tale barbara usanza esiste soltanto fra le popolazioni di religione musulmane». Cfr. PANETTA, E., *L'Italia in Africa*, Roma 1974, 35, 59, 256.

¹¹ Per le categorie degli atti nel diritto islamico, ved. CASTRO F., s.v. *Al-Ahkam al-Khamsa*, in *Digesto*, Torino 1987⁴.

¹² LA FRANIERE S., *Women's Rights Laws and African Custom Clash* in: *New York Times*, December 30, 2005.

¹³ PISANI E., *Per l'Africa*, Roma, 1991, 155.

matrimonio. La tradizione africana mescola, in buona sostanza, spesso la religione e la cultura e ciò non soltanto con la religione islamica ma anche con altre religioni come ad es. il cristianesimo.

§6. Il diritto all'istruzione

Il diritto Islamico permette secondo l'insegnamento coranico anche l'istruzione delle donne¹⁴; tuttavia l'Islam africano non lo permette perché la tradizione africana da tempo antico non riconosce alcun tipo di istruzione alle donne, che devono essere formate nelle faccende più importanti della famiglia o della comunità a differenza del fratello maschio. La donna è soltanto destinata al matrimonio e, di conseguenza, deve soltanto imparare a servire il marito, a cucinare, a curare i bambini ecc. – tanto è vero che all'età infantile, la donna già a circa 6 anni comincia a prendersi cura dei suoi fratellini, ad essere disponibile per andare a casa dello zio o della zia per prendersi cura dei cugini, badare alla necessità della casa, prendere acqua dal fiume o dalla sorgente, raccogliere legna ecc.

Ma, come già accennato sopra, la donna è apportatrice di entrate economiche attraverso le doti versate al padre dal marito, che a sua volta sarà, ove necessario utilizzato per prendere moglie per il fratello della donna stessa. Questo è segno d'inferiorità della donna africana che è privata dell'istruzione tradizionali. Il diritto islamico classico in generale non concede solo di fatto e non di diritto le istruzioni alle donne, come avviene anche alle donne musulmane africane dovuto alle influenza tradizionale religiose anche se durante l'epoca del Profeta le donne venivano concesse più diritti. Tuttavia con le riforme giuridiche e la "modernizzazione" del diritto in molti paesi africani, le donne tendono ad accedere alle istruzioni, anche se in misura alquanto ridotta.

§7. Il diritto alla proprietà e alla successione

Nel periodo pre-islamico, le donne non godevano del diritto ereditario che era riservato soltanto ai maschi (*asaba*). Ciò era in armonia con il diritto consuetudinario africano dove solo gli uomini godevano i diritti alla successione. La donna africana tradizionale è priva del diritto alla successione nel 90% circa delle etnie africane. Non possono accedere all'eredità che è esclusivamente riservata ai maschi, mentre le donne potranno soltanto accontentarsi di parte delle eredità dei propri mariti, che comunque spettano ai figli maschi; infatti la donna potrà avere in gestione l'eredità giacente fino a quando i figli acquisteranno la capacità d'agire, amministrando così i beni da soli, altrimenti l'eredità passerà al fratello del marito defunto. Anche se oggi, con la ricezione delle norme che tutelano le donne islamiche, consententi in generale di ricevere almeno metà della proprietà in eredità come concesso agli uomini, l'Islam africano, sembra preferire il voler applicare le norme consuetudinarie. Si può affermare che il diritto consuetudinario si accavalli a quello islamico, sia riconosciuto e praticato, facendo

¹⁴ Cfr. ABU SAID racconta in *Bukhari*, vol. 9. libro 92, n. 413, (traduzione di M. MUHSIN KHAN) che «A woman came to Allah's Apostle and said, "O Allah's Apostle! Men (only) benefit by your teachings, so please devote to us from (some of) your time, a day on which we may come to you so that you may teach us of what Allah has taught you". Allah's Apostle said, "Gather on such-and-such a day at such-and-such a place". They gathered and Allah's Apostle came to them and taught them of what Allah had taught him».

sì che la tradizione in Africa sub-sahariana rimanga più efficace e maggiormente osservata; in una parola, il diritto tradizionale africano prevale sul *ius islamicum*, divenendo sopravveniente.

Possiamo leggere la *dichiarazione dei diritti umani delle donne delle società islamiche*, pubblicata dall'Institute for Secularisation of Islamic Society, dove alcune attiviste per la lotta ai diritti delle donne nei paesi islamici denunciano che l'oppressione delle donne è un'offesa all'umanità intera ed è un impedimento al progresso morale e sociale. Per questo si auspica che le società islamiche concedano spazi alle donne per un'uguaglianza sociale e giuridica, permettendo alle donne musulmane la libertà di svelare i loro volti, di viaggiare sui mezzi di trasporto da sole, di possedere proprietà, d'ereditare alla pari con gli uomini. Recita il testo della dichiarazione sopra menzionata:

«We therefore declare that: 1. The subordinate place of women in Islamic societies should give way to full social and legal equality. 2. Women should have freedom of action, be able to travel alone, be permitted to uncover their faces, and should be allowed the same property and inheritance rights as men. 3. No girl or woman should be subject to ritual mutilation of her person. 4. No girl should be forced into marriage, and no girl should be permitted to marry until fully physically mature. Every woman should be free to marry a man of her own choice without permission from a putative guardian or parents, or to remain single if that is her choice. Muslim women should be free to marry non-Muslims. They should be free to divorce and be entitled to maintenance in the case of divorce. 5. Women should have equal access to education, equal opportunities for higher education, and be free to choose their subjects of study. They should be free to choose their own work and should be allowed to fully participate in public life-from politics and sports to the arts and sciences. 6. Every woman should be free to enjoy all of the rights enshrined in the relevant UN Covenants»¹⁵.

§8. Le donne islamiche africane e le leggi contemporanee

Prima di tutto occorrere un richiamo forte alla dichiarazione ed al programma d'azione dell'ONU, (Vienna 1993), concernente i diritti delle donne che recita quanto segue: «i diritti delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani universali. La piena ed eguale partecipazione delle donne alla vita politica, civile, economica, sociale e culturale a livello nazionale, regionale ed internazionale, e lo sradicamento d'ogni forma di discriminazione sessuale sono gli obiettivi prioritari della comunità internazionale»¹⁶. Questa dichiarazione mette in difficoltà le attuali condizioni giuridiche delle donne africane sia all'epoca pre-coloniale sia all'epoca post coloniale, per il semplice motivo che a tutt'oggi, i diritti e la dignità delle donne africane non sono rispettati. Facciamo poi riferimento alla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, emanata dall'ONU (nel 1948), espressamente ed

¹⁵ ISIS, *A Declaration of the Rights of Women in Islamic Societies*, accessibile al sito: www.secularislam.org/rights/declaration.htm

¹⁶ ONU, *Dichiarazione e Programma d'Azione di Vienna*, parte I (1993), §18.

esplicitamente si mette in chiaro nell'art. 1 che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza»¹⁷. Ma nella tradizione africana si può affermare che non è possibile verificare parità tra le donne e gli uomini. La *Dichiarazione Universale* del 1948, riconosce i diritti d'uguaglianza, di libertà, di pensiero, di coscienza ecc a tutti esseri umani. Visto che questo è soltanto un documento, l'ONU ha dovuto codificare i diritti umani, raccogliendoli in due codici internazionali distinti con il nome di "patti internazionali". Questi due patti dell'ONU riguardano i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali, adottati nel 1966, entrati in vigore nel 1976, sottolineano l'importanza del rispetto e della salvaguardia dei diritti e della dignità delle donne. Sono i diritti civili si intendono: il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza; all'uguaglianza dinanzi alle leggi, il diritto al matrimonio e a formare la famiglia, il divieto della schiavitù, della discriminazione, della tortura, delle azioni crudeli e disumane o trattamenti degradanti.¹⁸ Allo stesso tempo il "patto" sancisce i diritti politici, elencandoli come: il diritto alla libertà d'associazione, d'opinione, d'espressione e di prendere parte alle decisioni governative.¹⁹ Questi diritti ancora oggi non sono pienamente rispettati nei paesi africani. Anche l'Organizzazione della Conferenza Islamica (= OCI), sancisce che: «tutti gli esseri umani formano un'unica famiglia i cui membri sono uniti dalla sottomissione a Dio e dalla discendenza da Adamo. Tutti gli uomini sono eguali in termini di fondamentale dignità umana e di fondamentali obblighi e responsabilità, senza alcuna discriminazione di razza, colore, lingua sesso, credo religioso, affiliazione politica, stato sociale o altre considerazioni(...)»²⁰; ed afferma, inoltre, che: « a) La donna è uguale all'uomo in dignità umana e ha diritti da godere e obblighi da adempire; essa ha la propria identità e indipendenza finanziaria e il diritto di mantenere il proprio nome e la propria identità. b) Il marito è responsabile del mantenimento e del benessere della famiglia»²¹. Lo stesso documento Islamico dell'OCI sottolinea l'importanza dell'equo diritto al lavoro per uomini e donne senza discriminazione salariale ed con trattamenti eguali nell'ambito lavorativo: «Il lavoro è un diritto garantito dallo Stato e dalla società ad ogni persona abile a lavorare. Ognuno è libero di scegliere il lavoro che ritiene migliore e che soddisfa i propri interessi e quelli della società. Il lavoratore ha il diritto alla salute e alla sicurezza nonché ad ogni altra garanzia sociale. Non gli può essere assegnato un lavoro al di là delle proprie capacità né si può assoggettarlo a violenza o sfruttamento. Egli ha il diritto – senza alcuna discriminazione tra maschi e femmine – ad un equo salario per il suo lavoro così come alle vacanze e alle promozioni che merita. Da parte sua, egli è tenuto a impegnarsi meticolosamente nel suo lavoro. Nel caso in cui i lavoratori e gli impiegati siano in disaccordo su questa o quella materia, lo Stato interverrà per risolvere il conflitto, confermare i diritti e assicurare la giustizia in modo equo»²². Però, questo ha delle limitazioni nella sua applicazione nei vari paesi africani dove la religione Islamica è largamente professata. La gente africana, non tiene conto

¹⁷ ONU, *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* (1948), art. 1.

¹⁸ ONU, *Il Patto Internazionale per i diritti civili e politici* (1966), artt. 3-8, entrato in vigore nel 1976.

¹⁹ *Ibid.*, art. 8.

²⁰ OCI, *Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'islam* (1990), art. 1.

²¹ *Ibid.*, art. 6.

²² *Ibid.*, art. 13.

delle influenze religiose, ma tradizionali, quindi diventa difficile pensare all'adempimento di questa dichiarazione. Qui si rivela la differenza tra "gli Islam": quello africano ed e quello di altre parti del mondo. Anche gli stessi uomini dei governi, pur avendo ricevuto le formazioni Islamiche, non intendono, trascurare le tradizioni. Salvo, forse dove il fanatismo è radicato, come nella Nigeria del nord, altrimenti i veri musulmani africani che sono allo stesso tempo i veri tradizionalisti tendono ad onorare le culture.

Come ho rilevato nella prima parte, è impensabile che alle donne africane siano concessi questi diritti inalienabili, sanciti negli ordinamenti internazionali, perché le donne africane non sono tradizionalmente nemmeno considerate come i destinatari dei diritti fondamentali, specialmente nel campo lavorativo, economico, formazione e istruzione. Questi comportamenti e queste mentalità diffuse in Africa, vanno a contraddire le norme dei patti internazionali sui diritti economici e culturali, nonché sociali. Per questo viene rilevato dal "CEDAW", la *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne*, che più di 100 Stati, compresi quelli Africani a dominio od a maggioranza Islamica hanno già depositato strumenti di ratifica. Questa convenzione definisce la discriminazione come «(...) any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field»²³. La convenzione invita al rispetto dei principi d'uguaglianza tra uomini e donne nelle legislazioni d'ogni paesi membro dell'ONU e ribadisce che questi principi siano incorporati nelle leggi nazionali degli Stati membri, per assicurare la totale eliminazione delle minacce contro i diritti fondamentali delle donne. Inoltre la *Carta della Lega Araba* ci fornisce alcuni articoli interessanti che mettono in evidenza gli impegni dei paesi Islamici o paesi arabi verso la tutela dei diritti delle donne musulmane da cui molti paesi africani con norme Islamiche attingono: «Tutti gli Stati-parte della presente Carta si impegnano a garantire ad ogni persona che si trovi sul loro territorio e sia sottoposta alla loro giurisdizione il godimento di tutti i diritti e libertà stabiliti in questa Carta senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra condizione e senza discriminazione alcuna tra uomini e donne»²⁴; inoltre: «(...) Tutte le persone sono eguali davanti alla giustizia. Lo Stato garantisce il diritto di ricorrervi a ogni persona sul proprio territorio»²⁵. «(...) Lo Stato garantisce ai cittadini la parità di possibilità nel lavoro, un giusto salario e l'eguaglianza di retribuzione per lavori di eguale valore»²⁶. Nel mondo musulmano in generale, come già accennato in precedenza, specialmente secondo il diritto islamico classico, le donne non possono uscire di casa o andare a lavorare senza autorizzazione dei mariti, ma la *Carta della Lega Araba* conferma oggi che la discriminazione in questo contesto dovrebbe già essere una pratica superata, ma non è così. In Africa già che la tradizione non consente la libertà totale alle donne,

²³ UNO, *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, adopted on 1.03.1980 by the UN General Assembly, entered into force in 1981

²⁴ Lega Araba, *Carta dei diritti dell'uomo*, adottata nel 1994 (entrata in vigore nel 2004), art. 2.

²⁵ *Ibid.*, art. 9.

²⁶ *Ibid.*, art. 32.

figuriamoci con la dottrina Islamica classica che ha indottrinato molti africani. Per questo la carta Araba può considerarsi soltanto una norma sulla carta, senza applicabilità, visto che la mentalità della gente dell'Africa sub-sahariana in generale non ha ancora dimestichezza con le norme contemporanee.

È importante segnalare che nel 1995, a Pechino, è stata organizzata la conferenza internazionale dell'ONU, dove è stato adottato un piano d'azione per assicurare l'uguaglianza e la non discriminazione contro le donne ai sensi delle leggi e delle pratiche nazionali ed internazionali. Per questo motivo la conferenza ha rivolto ai diversi governi i seguenti inviti:

- assicurare la priorità alla promozione e alla piena protezione per equo godimento dei diritti umani tra le donne e gli uomini senza distinzione del sesso, razza, colore, lingua, religione, politica od origini nazionali o sociali, proprietà, nascita ecc;
- creare le leggi costituzionali che combattano la discriminazione sessuale per le donne e le ragazze;
- codificare i principi d'uguaglianza tra uomo e donna tramite leggi adeguate e realizzare tali principi attraverso un'equa applicazione;
- rafforzare lo sviluppo dei programmi per la protezione dei diritti umani delle donne presso istituzioni nazionali e gli *ombudspersons*²⁷, che assistono i governi nel realizzare tali programmi, ponendo adeguata attenzione ai problemi inerenti ai diritti delle donne in particolare;
- assicurare urgentemente l'eliminazione delle violenze contro le donne derivate dalle pratiche tradizionali che potrebbero dare luogo ai comportamenti estremisti;
- porre il divieto assoluto alle mutilazioni genitali praticati all'interno d'alcuni paesi per motivi religiosi o tradizionali;²⁸
- assicurare in fine che le donne godano dell'uguaglianza professionale, nel ruolo di giudici, avvocati, ufficiali delle corti, polizia e anche ufficiali carcerari. Questo aiuterà ad una maggiore rappresentatività delle donne nell'ambito lavorativo²⁹.

Il continente africano attraverso l'Unione Africana non tace sulle leggi riguardanti i diritti delle donne e, così nel 2003, ha adottato un *Protocollo* entrato in vigore nel 2005, per la *protezione dei diritti delle donne*. Il testo definisce la violenza contro le donne con le seguenti, significative, parole: «Violence against women shall mean all acts directed against women which cause or could cause them physical, sexual, or psychological harm, including the threat of such acts; or the imposition of arbitrary restrictions on or deprivation of fundamental freedoms in private or public life in peace time and during situations of conflict/war»³⁰.

Il *Protocollo* del 2003, emanato dall'Unione Africana, sollecita lo sradicamento della discriminazione contro le donne africane, invitando agli Stati

²⁷ Il termine “*Ombudsperson*” ovvero “*Ombudsman*”, significa un agente nominato dal governo che vigila e riferisce all'autorità delle violazioni dei diritti umani contro i cittadini.

²⁸ Questo divieto è un invito sia alla tradizione africana che alla religione Islamica per l'abolizione della pratica delle mutilazioni genitali.

²⁹ ONU, *Conferenza di Pechino sulle donne* (1995), § 232 (a-q).

³⁰ AU, *Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa*, Maputo, Mozambique, 11, July, 2003, entered in force in 2005, art.2 (a-d), sul divieto alla discriminazione contro le donne.

membri a combattere ogni forma di discriminazione, integrando queste disposizioni nelle legislazioni nazionali e, assicurare alle donne africane la dignità e l'orgoglio d'essere donne. Ivi viene affermato che:

«State Parties shall combat all forms of discrimination against women through appropriate legislative measures. In this regard they shall: a) include in their national constitutions and other legislative instruments the principle of equality between men and women and ensure its effective application; b) enact and effectively implement appropriate national legislative measures to prohibit all forms of harmful practices which endanger the health and general well-being of women and girls; c) integrate a gender perspective in their policy decisions, legislation, development plans, activities and all other spheres of life; d) take positive action in those areas where discrimination against women in law and in fact continues to exist (...) State Parties shall modify the social and cultural patterns of conduct of men and women through specific actions, such as: a) public education, with a view to achieving the elimination of harmful cultural and traditional practices and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes, or on stereotyped roles for men and women; b) support local, national, regional and continental initiatives directed at eradicating all forms of discrimination against women».

Inoltre, il documento ora citato, richiama anche al rispetto della dignità delle donne africane invitando le donne stesse a contribuire alla realizzazione dei principi d'uguaglianza, dignità, giustizia e democrazia, preservando il valore d'essere donne, sancendo che: «Women contribute to the preservation of those African values that are based on the principles of equality, dignity, justice and democracy. In this regard, the State Parties shall: a) ensure that women enjoy rights and dignity inherent in all human beings; b) adopt appropriate measures to prohibit any exploitation and degradation of women»³¹.

Il *Protocollo* invita gli Stati ad assicurare, proteggere le donne perché non debbano subire le violenze sessuale, corporale, istigazione alla prostituzione ed esposizione ai pericoli durante i conflitti armati:

«Women shall be entitled to respect of their lives and the integrity of their person. Accordingly, the State Parties shall: a) not pronounce or carry out death sentences on pregnant women; b) prohibit medical or scientific experiments on women without their informed consent; c) protect girls and women against rape and all other forms of violence, including the trafficking of girls and women; d) ensure that in times of conflict and/or war, rape, sexual abuse and violence against girls and women are considered a war crime and are punished as such»³².

³¹ *Ibid.*, preambolo.

³² *Ibid.*, art. 4, sul diritto alla vita, integrità e sicurezza.

Questo afferma anche le posizioni Islamiche in generale sulle donne nel: divieto alla prostituzione, alla violenza fisica e sessuale e alla difesa durante un conflitto armato³³.

Il *Protocollo*, infine, mette a punto la possibilità di assicurare il matrimonio celebrato liberalmente, invitando agli Stati contraenti ad assicurarsi che sia la donna che l'uomo godano uguali diritti nelle decisioni, nelle condivisioni dei pareri ed opinioni in famiglia. La donna non deve essere soggetta alla poligamia, come viene praticato nelle varie etnie africane e gli Stati Islamici, le donne non devono subire il ripudio o divorzio unilaterale da parte dei loro mariti come vengono negli stati Islamici e, di seguito elenchiamo ancora più dettagliatamente e fedelmente le disposizioni fissate nel documento dell'Unione Africana:

«State Parties shall ensure that man and women enjoy equal rights and are regarded as equal partners in marriage. They shall enact appropriate national legislative measures to ensure that: a) no marriage shall take place without the informed consent of both parties; b) the minimum age of marriage for men and women shall be 18 years; c) polygamy shall be prohibited; d) every marriage shall be recorded where possible in writing, as soon as possible, and registered in accordance with national laws, in order to be legally recognised; e) the husband and wife shall by mutual agreement choose their place of residence; f) a married woman shall have the right to keep her maiden name, to use it as she pleases, jointly or separately with her husband's surname. By mutual agreement the children of a married couple may use their mother's maiden name either separately from or jointly with that of their father's; g) a married woman shall have the right to retain or change her nationality; h) a man and a woman shall have the same rights and responsibilities towards their children; i) during her marriage, the women shall have the right to acquire her own property and to administer and manage it freely; and in cases of joint ownership of property the husband and wife shall have the same rights. State Parties shall enact appropriate national legislative measures to ensure that men and women enjoy the same rights in case of separation and termination of marriage. In this regard, they shall ensure that: a) divorce and annulment of a marriage shall be effected only by judicial order; b) women and men shall have the same rights to seek divorce or annulment of a marriage; c) after divorce or annulment, women and men shall have the same rights and responsibilities with respect to the children and property of the marriage; d) in the event of separation women and men shall have equal rights and responsibilities with respect to the children and property of the marriage»³⁴.

Questo documento è un richiamo a tutti gli Stati, islamici in particolare, a voler rivedere le proprie posizioni sulla poligamia, sul ripudio e sulla propria concezione matrimoniale in generale. L'Unione Africana invita gli Stati, attraverso

³³ WEERAMANTRY C. G., *Islamic Jurisprudence, An International Perspective*, Kuala Lumpur 2001, 134-138.

³⁴ AU, *Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa*, op. cit., art. 9.

il presente protocollo a concedere alle donne la pari opportunità di partecipare alle decisioni amministrative a livello politico nazionale ed internazionale, nonché il diritto all'istruzione per partecipare attivamente nelle vite pubbliche:

«State Parties shall take specific positive action to promote the equal participation of women in the political life of their countries, ensuring that:

- a) women do participate without any discrimination in all elections;
- b) women are represented equally at all levels with men in all electoral and candidate lists; c) women are partners with men at all levels of development and implementation of state policy; (...); State Parties shall take all appropriate measures to: a) eliminate all forms of discrimination against women and girls in the sphere of education and training; b) eliminate all references in textbooks and syllabuses to the stereotypes which perpetuate such discrimination; (...). State Parties shall take specific positive action to: a) increase literacy among women; b) promote education and training for women and girls at all levels and in all disciplines; c) promote the retention of girls in schools and other training institutions»³⁵.

Gli Stati islamici dell'Africa sub-sahariana, hanno mancato totalmente all'osservazione del presente documento, anche se il diritto Islamico classico ha sempre sostenuto di aver già garantito i diritti umani, ma la cultura africana pone sempre un ostacolo. Il documento non si è soffermato solo sulle le donne sposate o le ragazze, ma anche sulle vedove, sottolineando che anche le vedove devono godere dei diritti sanciti sia dalle leggi nazionali sia dalle leggi internazionali, compreso il diritto all'eredità per tutte le donne, invitando gli Stati africani che hanno ratificato il presente protocollo in esame di provvedere alle legislazioni adeguate per le loro donne:

«State Parties shall take appropriate measures to ensure effective implementation of the following provisions: a) prohibit that widows be subjected to inhuman, humiliating and degrading treatment; b) Widows shall become the guardians of their children, after the death of the husband; c) Widows shall have the right to marry a person of their choice (...) widow/widower shall have the right to inherit each other's property. In the event of death, the surviving spouse has the right, whatever the matrimonial regime, to continue living in the matrimonial house. (...) Women and girls shall have the same rights as men and boys to inherit, in equal shares, their parents' properties»³⁶.

Tra le nazioni che hanno realizzato le leggi sui diritti delle donne possiamo menzionare il Kenya che in una sua legge, statuisce: «In theory, women now have the right to inherit property (since the mid-1990s). Married women had already gained the right to inherit their deceased husband's property in 1981 with the introduction of the Law of Succession Act (Cap.160 Laws of Kenya) (...) A statutory law giving women land and property rights was introduced in the mid-

³⁵ *Ibid.*, art. 20.

³⁶ *Ibid.*, art. 21.

1990s, but in many places, customary laws prevail and nowhere more so than in issues around land inheritance and rights»³⁷.

Molti altri paesi africani come Nigeria, Niger, Ciad, Mali, Senegal, Somalia, Gambia, Burkina Faso hanno sancito nelle loro costituzioni, le norme fondamentali per ogni essere umano, proibendo ogni forma di discriminazione, maltrattamento, schiavitù contro le donne, purtroppo la cultura consuetudinaria è radicata nelle mentalità dei popoli e non basta la proclamazione di una legge per cancellarle, occorre un lungo processo di sensibilizzazione ed un nuovo umanesimo.

§9. Note per una conclusione

A tutt'oggi il problema della condizione femminile della donna musulmana in Africa a Sud del Sahara è ancora da risolvere. Non siamo nemmeno a metà del cammino che si sarebbe dovuto compiere nonostante alcuni paesi africani abbiano cominciato a tentare di sperimentare soluzioni tramite leggi nazionali, internazionali e le pratiche religiose; ma, di contro, persiste sempre e soprattutto il problema dell'analfabetismo, la disuguaglianza totale nel campo lavorativo e all'intero delle famiglie. L'eguaglianza giuridica in materia di proprietà e di asse ereditario appare molto lontana purché la consuetudine ancora prevale sulle norme positive e perfino su quelle religiose "straniere", "straniere" perché l'islam e il cristianesimo sono considerate le religioni importate, visto che le pratiche tradizionali africane esistono e persistono molto efficacemente e diffusamente. L'intimidazione, la violenza sessuale, l'imposizione matrimoniale, non sono del tutto eliminate in Africa, anzi... si potrebbe soltanto menzionare che la netta disparità sociale, culturale e la disinformazione della modernità all'interno del singolo paese africano hanno alimentato la violazione dei diritti delle donne. Infatti, le donne che vivono nelle zone urbane influenzate dalle religioni come quella islamica sono più esposte a combattere per la parità dei diritti, mentre quelle

³⁷ FIDA, *Annual Report, 'Institutional Gains Private Losses* (1998), 54-57, 27; ved. anche FIDA *Annual Report* (1997), 50; così anche lo Zimbabwe, Questo è in armonia con il diritto islamico dopo le rivelazioni ricevute dal profeta Maometto esplicitamente per le donne riguardante il diritto ereditario che non esisteva nel periodo pre-islamico, ad es. nel Cor. 4, 11, si legge: «Ecco quello che Allah vi ordina a proposito dei vostri figli: al maschio la parte di due femmine. Se ci sono solo femmine e sono più di due, a loro [spettano] i due terzi dell'eredità, e se è una figlia sola, [ha diritto al] la metà. Ai genitori [del defunto] tocca un sesto, se [egli] ha lasciato un figlio. Se non ci sono figli e i genitori [sono gli unici] eredi, alla madre tocca un terzo. Se ci sono fratelli, la madre avrà un sesto dopo [l'esecuzione de]i legati e [il pagamento de]i debiti. Voi non sapete se sono i vostri ascendenti e i vostri discendenti ad esservi di maggior beneficio. Questo è il decreto di Allah. In verità Allah è saggio, sapiente»; Cor. 4, 12, 2 «A voi spetta la metà di quello che lasciano le vostre spose, se esse non hanno figli. Se li hanno, vi spetta un quarto di quello che lasciano, dopo aver dato seguito al testamento e [pagato] i debiti. E a loro spetterà un quarto di quello che lasciate, se non avete figli. Se invece ne avete, avranno un ottavo di quello che lasciate, dopo aver dato seguito al testamento e pagato i debiti. Se un uomo o una donna non hanno eredi, né ascendenti né discendenti, ma hanno un fratello o una sorella, a ciascuno di loro toccherà un sesto, mentre se sono più di due divideranno un terzo, dopo aver dato seguito al testamento e [pagato] i debiti senza far torto [a nessuno]. Questo è il comando di Allah. Allah è sapiente, saggio»; Cor. 4, 176: «Ti chiederanno un parere. Di: "A proposito del defunto che non lascia eredi, [né ascendenti né discendenti] Allah vi dice: Se qualcuno muore senza lasciare figli ma ha una sorella, ad essa toccherà la metà dell'eredità, mentre egli erediterebbe da lei tutto quanto se ella non avesse figli - se ci sono due sorelle, avranno i due terzi di quello che lascia; se ci sono due fratelli - maschi o femmine - al maschio la parte di due femmine" Allah vi illumina affinché non erriate. Allah è l'Onnisciente».

viventi nelle zone rurali, culturalmente tradizionalmente più arretrate, sono più soggette alle tradizioni e sono rimaste fedeli alle usanze che si traducono in accettata disparità soggettiva tra uomo e donna. Le donne delle zone rurali ancora pensano pertanto che “parità” significhi disonorare i propri mariti e perciò disonorare la comunità intera e perfino gli antenati e, di conseguenza, hanno timore di poter essere colpite – oltre che dall'emarginazione sociale – anche dagli spiriti maligni. Si sottolinea, infine, che anche la presenza della religione islamica nelle zone urbane non ha mai saputo imporsi contro la mentalità culturale africana. Ciò vuol dire che vi è, in una parola, un forte ostacolo radicato nel cuore di molte donne africane cresciute e convinte dalla bontà della loro condizione.

MARCELLUS O. UDUGBOR